

I "combattenti di ritorno" alzano il rischio di finanziamento del terrorismo

Indicazioni UIF sulle situazioni sospette ai fini del contrasto del finanziamento del terrorismo

/ Maurizio MEOLI

Il consistente afflusso verso i Paesi occidentali di terroristi "combattenti di ritorno" (*returnees*) – che potrebbero fornire supporto a iniziative terroristiche in Europa e contribuire, nei Paesi di destinazione, alla formazione e all'organizzazione di cellule locali e di reti transnazionali – induce la UIF, con la Comunicazione del 13 ottobre 2017, a richiamare l'attenzione su situazioni sospette ai fini del contrasto del finanziamento del terrorismo da segnalare alla medesima autorità. Si tratta di indicazioni che hanno come immediati destinatari gli intermediari finanziari, ma che presentano interesse anche per i **professionisti** (anch'essi tenuti a tale obbligo di segnalazione).

Si rammenta, in primo luogo, la necessità di verificare la presenza dei nominativi nelle "liste" delle persone e degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo ai fini dell'applicazione degli obblighi di congelamento previsti dai regolamenti comunitari o dai decreti ministeriali emanati ai sensi del DLgs. 109/2007. Si evidenzia, inoltre, come la disponibilità di **documenti rubati**, alterati o contraffatti, renda necessario valutare in modo approfondito, nell'esecuzione dell'adeguata verifica della clientela, eventuali elementi che possano far dubitare dell'autenticità della documentazione presentata.

Specifico rilievo può assumere l'**improvvisa riattivazione** di rapporti finanziari a lungo inattivi, soprattutto se realizzata tramite contante (in particolare in dollari o altra valuta estera) o mediante trasferimenti di fondi (anche con modalità "online"), in presenza di elementi che possano ricollegare tali trasferimenti a Paesi o aree a rischio geografico. In questo ambito, va considerata anche la riattivazione di carte di pagamento o la richiesta di nuove carte, specie se utilizzate per prelievi di contante presso sportelli automatici.

Potrebbero rilevare anche i ripetuti trasferimenti di fondi con controparti insediate in Paesi o aree a rischio geografico quando motivati da **causali del tutto generiche** o poco chiare o collegati a versamenti o prelievi di contante e presentano elementi soggettivi di rischio. Di particolare rilievo, in tale contesto, le transazioni con organizzazioni non lucrative o soggetti notoriamente legati a fenomeni di estremismo e radicalizzazione. Da valutare attentamente anche i **bonifici incoerenti** con l'attività svolta dal cliente e il suo profilo soggettivo disposti dal medesimo conto corrente a favore di una pluralità di soggetti ovvero ordinati da più soggetti a favore del medesimo conto, specie se in presenza di fattori di collegamento con Paesi o aree a rischio geografico. Vanno altresì approfondite le ope-

razioni ricorrenti di ricarica di carte prepagate ricevute o eseguite con trasferimenti effettuati da o verso dette aree, soprattutto se seguite da prelievi in contante. Da considerare, poi, tenendo conto del profilo soggettivo del cliente, il ricorso a finanziamenti al consumo o a prestiti richiesti per generiche esigenze di liquidità o comunque non finalizzati all'acquisto di specifici beni o servizi (soprattutto quando immediatamente monetizzati o in caso di mancato pagamento delle rate).

Ove si disponga di informazioni tali da ritenere che il cliente stia effettuando operazioni di versamento di contante o valori provenienti dall'estero di importo complessivo pari o superiore a 10.000 euro, è necessario approfondire comportamenti di rifiuto o riluttanza a fornire copia della **dichiarazione di trasferimento di contante** ex art. 3 del DLgs. 195/2008 (sui trasferimenti transfrontalieri con il contante al seguito).

Quanto ai **money transfer**, emerge la necessità di monitorare, oltre alle operazioni di trasferimento di fondi da e verso Paesi e aree a rischio, anche quelle effettuate all'interno del nostro Paese o della UE con controparti ricorrenti e senza alcuna giustificazione.

Nelle richiamate valutazioni del rischio geografico – precisa la UIF - devono essere tenuti in considerazione non solo i **Paesi e le aree di conflitto**, con relative zone limitrofe e di transito, ma anche i **Paesi che finanziano** o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche, nonché le giurisdizioni caratterizzate da carenti presidi di prevenzione e contrasto del finanziamento del terrorismo.

A fronte di tutto ciò, si invitano gli intermediari ad una tempestiva ed adeguata valorizzazione di tali elementi nell'ambito della struttura, ai fini di una loro immediata individuazione, sottolineandosi come, in presenza di attività pertinenti a più intermediari o "soggetti obbligati" (ad esempio, nel caso di trasferimenti di fondi), sia importante assicurare la **condivisione trasversale** delle informazioni sulle minacce rilevate.

Si precisa, infine, che gli elementi indicati hanno **natura esemplificativa** e che, singolarmente considerati, non denotano univocamente situazioni sospette ai fini del contrasto al finanziamento del terrorismo; occorre, infatti, compiere ulteriori approfondimenti di tipo integrato, che tengano conto dell'insieme degli elementi acquisiti (specie quelli relativi al profilo soggettivo del cliente e al rischio geografico). Peraltro, una volta emerso il sospetto, le operazioni vanno segnalate all'UIF con la massima tempestività.